



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

(Prov. Pescara)

P.zza della Vittoria - 65020 Sant'Eufemia a Maiella - Tel: 085/920116 - 920255 Fax 085/920951
Codice Fiscale 81000470682 - E.mail: anagrafe.eufemia@libero.it

ORDINANZA N. 2 del 25.02.2021

OGGETTO: Interdizione dell'accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella. Integrazione.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio di Sant'Eufemia a Maiella sono presenti aree idonee alla pratica dello scialpinismo, frequentate ed apprezzate da visitatori e turisti;

Rilevato che durante la stagione invernale si possono verificare accumuli di neve fresca che, in alcune zone del territorio comunale idonee alla pratica dello scialpinismo o di altre pratiche sportive ed escursionistiche invernali, possono determinare condizioni di rischio per i fruitori della montagna;

Constatato che viene regolarmente emesso un Bollettino valanghe a cura del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e che, secondo il metodo adottato, la Scala Europea del Pericolo di Valanghe, può essere decretato il pericolo, in ordine crescente, 1 - Debole, 2 - Moderato, 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 1 del 31.01.2021, con la quale è stato disposto:

"per l'anno 2021, l'interdizione dell'accesso delle rave e delle gole del territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella e il divieto di praticare escursioni scialpinistiche, nei distretti sotto indicati, nei quali il bollettino valanghe del Servizio Meteomont (<http://www.meteomont.gov.it>) riporti, per il "Sottosettore Maiella" i gradi di pericolo 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte:

- 1. tutte le rave e le discese del Monte Morrone sul territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, comprese Rava del Confine e Rava dell'Inferno;*
- 2. tutte le rave e le discese dal Monte Majella, comprese Rava della Giumenta Binca; Ravone della Vepa; Rava del Ferro; Rava Sfonda; Rava Pisciarrello; Rava della Salvitana; Rava della Costa e zona Fraticello Martuccio.*

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza gli operatori di soccorso e di pubblico servizio eventualmente in necessità di raggiungere i luoghi indicati per motivi e situazioni di emergenza o pubblica necessità."

Visto l'art. 30, comma 2, L.R. n.86/98, il quale dispone:

"Tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo sono tenuti, in caso di infortunio in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. Per i fini di cui sopra, le guide alpine e gli aspiranti guida hanno libero accesso gratuito e, nell'ambito di prestazioni di soccorso, precedenza assoluta su tutti gli impianti di risalita operanti nel territorio regionale. Gli stessi adempimenti di soccorso sono tenuti ad effettuare gli accompagnatori di media montagna limitatamente ai terreni boschivi ed ai sentieri."

Considerato che in premessa della Convenzione del 11/13.12.2019, tra la Regione Abruzzo - Dipartimento territorio - ambiente - e il Collegio regionale delle Guide alpine Abruzzo (collaborazione operativa per l'esecuzione delle attività di cui alla l.r. 47/92) è riportato testualmente che : *"le Guide Alpine, le Aspiranti Guide Alpine e gli iscritti all'Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna ai sensi della L.R. n. 86/98, per formazione professionale, presenza sul territorio regionale montano, capacità di operare in sicurezza e autonomia in aree innevate, dotazioni personali e assicurazione RC, possono collaborare con la Regione Abruzzo ed in*

particolare con il Sistema Regionale di Protezione Civile o con organismi appositamente deputati allo studio della neve e delle valanghe istituiti ai sensi della L.R. 47/92, alla realizzazione di rilievi nivovalangologici anche al fine di fornire consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni Locali sulla problematica della neve e delle valanghe.”

Ritenuto necessario disporre integrazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 31.01.2021, per motivo di tutela della pubblica e privata incolumità;

Visto l'articolo 54 comma 4 del medesimo d.lgs 267/2000 il quale statuisce che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Vista la Legge 363 del 24.12.2003 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17 relativamente alla pratica dello sci – alpinismo e della relativa attrezzatura, per garantire in caso di necessità un idoneo intervento di soccorso;

Visto il Piano di emergenza comunale per la gestione dell'emergenza di Protezione Civile;

DISPONE

per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica,

di integrare la predetta ordinanza sindacale n. 1 del 31.01.2021 prevedendo che siano esentati dall'interdizione dell'accesso delle rave e delle gole del territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella nelle condizioni e circostanze dal medesimo provvedimento riportate:

- le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo in caso di infortunio in montagna per intervento di soccorso di alpinisti, escursionisti o sciatori, nell'ambito delle attività e operazioni di soccorso autorizzate dalle Autorità competenti;
- le Guide Alpine, le Aspiranti Guide Alpine e gli iscritti all'Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna per la realizzazione di rilievi nivovalangologici ove in collaborazione del Sistema Regionale di Protezione Civile o di organismi appositamente deputati allo studio della neve e delle valanghe istituiti ai sensi della L.R. 47/92, per la realizzazione di rilievi nivovalangologici;

allorchè, ad ogni modo, muniti ed assistiti della necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di “autosoccorso” (ARTVA, PALA e SONDA).

In caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/00. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659.

INVITA

tutti i frequentatori del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, prima di intraprendere qualsiasi attività escursionistica o sciistica, a verificare puntualmente le condizioni nivo-meteorologiche; consultare il bollettino di pericolosità delle valanghe e comunque a rispettare tutte le accortezze necessarie per garantire la propria nonché la pubblica e privata incolumità; a condurre, nelle aree non interdette, ogni attività in ambiente innevato previa conoscenza e attenta valutazione locale dei siti che

si decide di frequentare, nonché con la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di "autosoccorso" (ARTVA, PALA e SONDA).

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Prefettura di Pescara;
Protezione Civile Regione Abruzzo;
Dipartimento Territorio – Ambiente della Regione Abruzzo;
Stazione Carabinieri Forestali Sant'Eufemia a Maiella;
Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pescara
Carabinieri Comando Stazione Caramanico a Terme;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;
Ente Parco Nazionale della Majella.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.

Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

Dalla residenza municipale, li 25.02.2021

IL SINDACO
(dott. Francesco CRIVELLI)

